

No. 48214. Mexico and Italy

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION. ROME, 8 JULY 1991 [United Nations, Treaty Series, vol. 2724, I-48214.]

PROTOCOL MODIFYING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION. MEXICO CITY, 23 JUNE 2011*

Entry into force: 16 April 2015, in accordance with paragraph C

Authentic texts: Italian and Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 5 August 2015

*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.

N° 48214. Mexique et Italie

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE. ROME, 8 JUILLET 1991 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2724, I-48214.]

PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE. MEXICO, 23 JUIN 2011*

Entrée en vigueur : 16 avril 2015, conformément au paragraphe C

Textes authentiques : italien et espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Mexique, 5 août 2015

*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.

[ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN]

**PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI MESSICANI ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI,
FIRMATA A ROMA L'8 LUGLIO 1991**

Il Governo degli Stati Uniti Messicani e il Governo della Repubblica Italiana,

DESIDEROSI di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra le Parti Contraenti per Evitare le Doppie Imposizioni in materia di Imposte sul Reddito e per Prevenire le Evasioni Fiscali, e relativo Protocollo, firmati a Roma l'8 luglio 1991, (qui di seguito "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

A) Con riferimento all'Articolo 3 (Definizioni generali), paragrafo 1, lettera i), sottoparagrafo (ii), la denominazione della "autorità competente" nel caso dell'Italia, è sostituita dalla seguente: "il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

B) L'Articolo 25 (Scambio di informazioni) è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
 - (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
 - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
 - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.


C) Ciascun Stato Contraente notificherà all'altro attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo: Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno immediatamente effetto in entrambi gli Stati Contraenti.

Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.


Fatto a Città del Messico, il ventitré di giugno del duemila undici, in due originali, in lingua spagnola e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

**PER IL GOVERNO DEGLI STATI
UNITI MESSICANI**



Ernesto Javier Cordero Arroyo
Segretario delle Finanze e del
Credito Pubblico

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**



Roberto Spinelli
Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario d'Italia in Messico